

NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara

a cura dello Studio Legale Tributario Torcello

I “grandi assenti” della Legge di Bilancio 2018: i mancati interventi del Legislatore.

Malgrado le molteplici novità in materia fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, recentemente approvata, mancano tuttavia all'appello alcuni interventi particolarmente attesi (invano).

Tra gli aspetti che, evidentemente, non hanno suscitato la preoccupazione dell'esecutivo, merita di essere segnalato innanzitutto il problema delle perdite create dalle rimanenze di magazzino per le imprese minori passate dalla contabilità semplificata per competenza al regime “misto” cassa/competenza, introdotto dalla Legge 232/2016.

Ed invero, l'apertura delle rimanenze iniziali nel 2017, non controbilanciata dalla rilevazione delle rimanenze finali di periodo che, com'è noto, nei regimi semplificati non si possono rilevare, comporta una perdita di periodo che, non potendo essere riportata a nuovo, determina inevitabilmente un aumento dell'imponibile degli anni successivi. Tale situazione costringe le imprese minori che, fino ad oggi, hanno tenuto la contabilità semplificata confidando in un dietrofront del legislatore circa la riportabilità delle perdite fiscali (o, quantomeno, in una proroga dell'introduzione del regime “di cassa” al 2018), a ricostruire la contabilità ordinaria, con tutti i conseguenti maggiori adempimenti ed oneri che ne derivano.

Nonostante il problema fosse stato già segnalato più volte nel corso del 2017 (anche dalle associazioni di rappresentanza delle imprese interessate), non è stata inserita nella Legge di Bilancio 2018 una norma *ad hoc* volta a disciplinare tali problematiche.

Alla questione del mancato riporto delle perdite generatesi in seguito all'ingresso nel nuovo regime misto da parte delle imprese a contabilità semplificata, si affianca lo slittamento dell'avvio del regime dell'IRI.

Le principali difficoltà che ne discendono riguardano i contribuenti che, confidando nel debutto della stessa IRI, nel corso del 2017 non hanno versato gli acconti, ovvero l'hanno fatto ma in misura ridotta, non potendo prevedere le modifiche (retroattive) introdotte dalla Legge 205/2017.

Normalmente, ciò comporterebbe l'applicazione di sanzioni per l'omesso versamento, in tutto o in parte, degli acconti IRPEF 2017.

Proprio al fine evitare tali conseguenze spiacevoli per i contribuenti, durante l'iter di approvazione della Legge di Bilancio sarebbe stata auspicabile la previsione di una norma di salvaguardia a tutela di coloro che, non per propria colpa, fossero incorsi in tali violazioni. Tuttavia, va tenuto presente che in ogni caso

l'applicazione di sanzioni nei loro confronti dovrebbe essere esclusa, in quanto tali violazioni sono state determinate da una modifica normativa che ha posticipato (con effetto retroattivo) la decorrenza dell'opzione IRI al 2018 (condizione in relazione alla quale, si ricordi, l'Agenzia delle Entrate ha già escluso in precedenza ogni conseguenza sanzionatoria: ris. n. 176/2003) e, più in generale, poiché le stesse non potrebbero essere, in nessun modo, attribuite ad una condotta dolosa o colposa, dei medesimi.

Dal 1° gennaio sono poi usciti di scena alcuni bonus, non riconfermati con la Legge di Bilancio 2018.

Si fa riferimento, in particolare, all'agevolazione che consentiva di detrarre dall'IRPEF il 50% dell'Iva versata sull'acquisto di immobili in classe energetica A o B (precedentemente introdotta con la Legge di Stabilità 2016 e rinnovata nel 2017 con il Decreto Milleproroghe).

Mancato rinnovo anche per le agevolazioni su assegnazioni e cessioni di beni ai soci. Introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e prorogata fino al 30 settembre 2017 dalla scorsa Legge di Bilancio, la misura agevolativa *de qua* consentiva alle società commerciali titolari di beni patrimoniali di optare per l'assegnazione di tali beni ai soci, estromettendoli dal regime di impresa, beneficiando così della possibilità di pagare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IVA pari all'8% (ovvero al 10,50% qualora la società risultasse non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti l'assegnazione), calcolata sulla differenza fra il valore normale dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.

Erano in molti a confidare nel fatto che tale intervento divenisse strutturale, visti i notevoli risparmi fiscali connessi. Ciò nonostante, il Governo ha ritenuto di non prorogare l'agevolazione.

Tra le misure non replicate nel 2018 merita di essere segnalata anche la deduzione IRPEF del 20% sull'acquisto o sulla costruzione di unità immobiliari da destinare alla locazione a canone concordato. A differenza di quanto accade per gli altri bonus usciti di scena, sarà difficile sentirne la mancanza, visto e considerato che, dall'anno della sua introduzione (2014) sino ad oggi, sono stati in pochissimi ad usufruirne.

Da ultimo, sempre sul fronte degli immobili, con la Legge di Bilancio 2018, se da un lato è arrivata la proroga di due anni della cedolare secca al 10% per gli affitti a canone concordato, dall'altro è mancata l'estensione della stessa anche agli affitti di locali commerciali e di uffici.

Un vero "bug" della manovra se si considera che la cedolare secca sugli affitti ha ampiamente ridotto l'evasione fiscale e, al contempo, ha accresciuto notevolmente la *tax compliance*, vale a dire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte degli stessi contribuenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore